

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 12 maggio 1981

N. 2 dell'O. d. G.

N. 96 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici"

L'anno millenovecento ottantuno il giorno dodici del mese di maggio alle ore 10,30, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Domenico Bellifemine e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Eraldo Panunzio
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	h		26) MARROCCOLI Tommaso	h	
2) ANNESE Mario	h		27) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
3) APRILE Brizio Leonardo	h		28) MONFREDI Angelo	h	
4) AUGELLI Raffaele	h		29) MOREA Leonardo	h	
5) BELLIFEMINE Domenico	h		30) NOTARNICOLA Vito	h	
6) BELLOMO Michele	h		31) PIACQUADIO Antonio	h	
7) BINETTI Vincenzo	h		32) PICCIGALLO Benito	h	
8) BORGIA Francesco	h		33) PICCOLO Francesco		h
9) BORTONE Giorgio	h		34) QUARTA Nicola	h	
10) CALVARIO Pasquale		h	35) RICCIATO Antonio	h	
11) CAPOZZA Emanuele	h		36) RIZZO Marcello	h	
12) CARAMIA Giuseppina		h	37) ROMANO Domenico	h	
13) CARELLA Domenico		h	38) ROSSI Angelo	h	
14) CASSANO Michele	h		39) SALA Paolo	h	
15) CASTELLANETA Giuseppe	h		40) SILVESTRI Francesco	h	
16) CIOCIA Graziano	h		41) SINISI Rachele	h	
17) CIUFFREDA Pasquale	h		42) SOMMA Antonio	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h		43) SORICE Vincenzo	h	
19) COLONNA Giuseppe	h		44) TARRICONE Luigi	h	
20) CONTE Giuseppe	h		45) TRAVERSA Roberto	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h		47) TROCCOLI Francesco	h	
23) DI GIUSEPPE Cosimo	h		48) VENTURA Antonio	h	
24) FITTO Salvatore	h		49) VESSIA Onofrio	h	
25) FORTUNATO Loris	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del sig. Vice-Presidente di turno, Sig. Giuseppe Conte, (si è allontanato il Presidente Tarricone) il quale informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Incentivi per lo sfruttamento della energia solare e la produzione di biogas da residui organici".

Dà la parola al relatore, cons. Colonna, Presidente della IV Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito della votazione, avvenuta in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza - Bellifemine)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

Riesame legge regionale "Incentivi per lo sfruttamento della energia solare e la produzione di biogas da residui organici"

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge :

Art. 1

SCOPO DELLA LEGGE

La Regione promuove l'utilizzo delle forme applicative di energia solare e la produzione di biogas da residui organici.

(Approvato all'unanimità)

Art. 2

CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE NEGLI EDIFICI

Sono disposti contributi a favore di coloro che faranno installare sugli edifici impianti di utilizzazione della energia solare allo scopo di riscaldamenti di ambienti e/o di produzione di acqua calda.

Tali contributi saranno corrisposti fino al 40% del costo totale dell'impianto per appartamenti singoli e fino al 70% per impianti condominiali.

La Giunta regionale stabilisce per ogni programma costruttivo di edilizia residenziale sovvenzionata la quota di programma per il quale dovranno essere previsti sistemi integrativi per impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda con utilizzazione di energia solare.

(Approvato all'unanimità)

Art. 3

CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER L'UTILIZZAZIONE DI ENERGIA SOLARE O PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS IN AGRICOLTURA E NELLA ZOOTECNIA

La Regione concede fino al 40% del costo di realizzazione a favore di coloro che facciano installare impianti per l'utilizzazione dell'energia solare o la produzione di

biogas in agricoltura e nella zootecnia.

Il contributo è elevato fino al 70% per iniziative di natura cooperativa e consortile, anche se la cooperativa o il consorzio sono realizzati con l'esclusivo scopo di utilizzare in comune impianti ad energia solare ovvero per la produzione di biogas.

(Approvato all'unanimità)

Art. 4

CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE NELLA AZIENDA ARTIGIANA ED ALBERGHIERA

La Regione concede contributi fino al 40% del costo di realizzazione a favore di coloro che facciano installare impianti ad energia solare nell'azienda artigiana o alberghiera.

Il contributo è elevato fino al 70% per le iniziative di tipo cooperativo e consortile, anche se la cooperativa o il consorzio sono realizzati con l'esclusivo scopo di utilizzare in comune impianti di energia solare.

(Approvato all'unanimità)

Art. 5

CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPERIMENTALI E PER IMPRESE COOPERATIVE

La Regione, al fine di consentire un'applicazione sperimentale degli impianti, formula ogni triennio un programma definendo gli obiettivi.

Il contributo a carico della Regione per l'impianto sperimentale potrà essere concesso fino alla concorrenza dell'80% del costo dell'impianto stesso, sempre che alla realizzazione partecipino imprese od aziende pugliesi piccole e medie.

(Approvato all'unanimità)

Art. 6

COMPETENZE

I contributi previsti dai precedenti articoli saranno erogati dalla Giunta regionale secondo il grado di rendimento dell'impianto in funzione del risparmio di energia tradizionale realizzato con l'impianto di energia solare sulla base di quanto disposto da regolamento di cui al successivo art. 8.

Il contributo è concesso per il 30% alla accettazione della richiesta, per un ulteriore 40% all'ultimazione dei lavori e per il rimanente 30% dopo le operazioni di collaudo e di verifica del grado di rendimento dell'impianto di cui al comma precedente.

(Approvato all'unanimità)

Art. 7

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E PER L'ESAME DELLE DOMANDE E PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 devono essere presentate ai Comuni entro il mese di marzo di ogni anno.

Le Amministrazioni provinciali provvedono entro giugno di ogni anno alla formulazione di programmi di intervento sulla base delle direttive e degli stanziamenti disposti dalla Regione.

(Approvato all'unanimità)

Art. 8

REGOLAMENTO

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale emana, sentito il Comitato di cui all'art. 10, un regolamento che fissi :

- a) - le quote di intervento della Regione nei vari settori;
- b) - i criteri per l'accesso ai contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5;
- c) - le modalità relative alla concessione del contributo oggetto della presente legge;
- d) - la documentazione da allegare alle domande di contributo;
- e) - le modalità relative al collaudo e alla verifica del grado di rendimento dell'impianto e della sua durata.

(Approvato all'unanimità)

Art. 9

COLLAUDATORI

Per le finalità della presente legge è istituito, nell'ambito dell'Albo regionale dei collaudatori di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 37 del 12.8.78, la categoria dei collaudatori di impianti tecnologici-energetici.

Le modalità per l'iscrizione dei collaudatori al predetto albo sono quelle di cui alla predetta legge.

Ai fini di quanto disposto dal precedente art. 6 il Presidente della Provincia nomina il collaudatore tra gli iscritti all'albo regionale.

(Approvato all'unanimità)

Art. 10

COMITATO PER L'ENERGIA

Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli precedenti è costituito, entro novanta giorni dalla

entrata in vigore della presente legge, il Comitato per l'energia.

Del Comitato fanno parte :

- a) - l'Assessore alla Programmazione, che lo presiede;
- b) - cinque esperti sui problemi dell'energia eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
- c) - un esperto designato dall'ENEL;
- d) - un esperto designato dall'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI);
- e) - un esperto designato dal CNR, scelto tra i responsabili delle unità operative del progetto finalizzato "Energetica";
- f) - da tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori;
- g) - da due esperti in rappresentanza delle organizzazioni degli imprenditori artigiani ed alberghieri;
- h) - dal responsabile dell'Ufficio Energia dell'Assessorato alla Programmazione.

Alle funzioni di Segretario sarà assegnato un funzionario dell'Assessorato alla Programmazione.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica cinque anni.

Il Regolamento di funzionamento del comitato è approvato con decreto del Presidente della Regione entro sesanta giorni dall'entrata in funzione del Comitato stesso.

Compiti del Comitato sono :

- 1) - elaborare una relazione annuale dei fabbisogni energetici della Regione contenente proposte sulla qualità e sul tipo di domanda da soddisfare con il ricorso all'energia solare ed alle altre fonti rinnovabili;
- 2) - predisporre la proposta di regolamento di cui all'articolo 8 ed eventuali suoi aggiornamenti;
- 3) - esprimere parere sul piano annuale dei contributi ed emanare le direttive per le Province;
- 4) - proporre le iniziative promozionali;
- 5) - esprimere pareri e proposte nell'ambito della formazione professionale nel settore delle fonti alternative di energia;
- 6) - esprimere parere sul Piano energetico nazionale;
- 7) - esprimere il parere su qualsiasi problema relativo all'energia nell'ambito delle competenze demandate alle Regioni.

Ai componenti del Comitato è dovuta la corresponsione per ogni seduta di una indennità pari al trattamento economico degli esperti di cui alla L.R. 5.8.72, n. 1 oltre le spese di viaggio per i componenti non residenti nel capoluogo.

(Approvato all'unanimità)

Art.11 NORMA FINANZIARIA

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire un

miliardo per il 1981 da prelevare dal fondo speciale per le leggi in itinere.

Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono introdotte le seguenti variazioni :

PARTE II - SPESA

BIL.COMP.

BIL.CASSA

Variazione in aumento

Cap. 01426 (c.n.i.) "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici"

L.1.000.000.000= L.1.000.000.000=

Variazione in diminuzione

Cap.16204 "Fondo per il finanziamento di spese d'investimento derivanti da LL.RR. in corso di adozione"

L.1.000.000.000= L.1.000.000.000=

Per gli anni successivi il finanziamento sarà determinato con le leggi di bilancio.

(Approvato all'unanimità)

Art.12
NORME TRANSITORIE

Nel primo anno di attuazione della presente legge la scadenza prevista dall'art. 7 è prorogata di tre mesi.

(Approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)